



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 13.04.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 6134/2025 R.G.** promossa da:

MARIO RAGOZZINO, nato a San Prisco (CE), il 9.12.1958, e residente in Casapulla (CE), alla via Giuseppe Tierno, n. 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco e Stefano CASERTANO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via Don Bosco, n. 19, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE

OGGETTO: ripetizione di indebito

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali/nelle note sostitutive d'udienza.

IN FATTO

Con ricorso introduttivo, depositato il 28.07.2025, l'odierno ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento, per vizi di legittimità, dei provvedimenti

dell'INPS comunicatigli in data 4.4.2025 e 3.7.2025, relativi al recupero di somme asseritamente indebitamente percepite in relazione alla pensione cat. VO (n. 001-200010073558), liquidata dall'INPS a decorrere dal 1° aprile 2021 ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (cd. *"Pensione Quota 100"*).

In particolare, l'INPS, con un primo provvedimento (prot. 25PRF4A0021078) di riliquidazione, contestava al ricorrente un presunto indebito di € 37.169,73, calcolato fino al 30.4.2025, derivante dalla ritenuta incumulabilità della pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

Successivamente, con lettera raccomandata n. 66515220850-9 del 3.7.2025, l'Istituto previdenziale rideterminava l'indebito in € 26.687,87, limitandolo al periodo 1.1.2024-31.12.2024 e attribuendolo alla *"percezione indebita della maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge"*.

A fondamento della propria prospettazione, il ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

- difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, in quanto gli atti notificati risulterebbero generici e contraddittori, non specificando la fonte del reddito contestato, il periodo esatto di riferimento né i criteri di calcolo utilizzati, in violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990;
- incongruenza contabile, per ingiustificata discrepanza tra gli importi richiesti nelle due comunicazioni (da € 37.169,73 a € 26.687,87);
- insussistenza del presupposto di incumulabilità, assumendo l'irrilevanza dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui;
- violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.

Nel merito, instava per l'accertamento dell'illegittimità delle pretese dell'INPS e dell'irripetibilità delle somme.

In via subordinata, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 117 Cost., nella parte in cui prevede la perdita integrale della pensione in caso di cumulo con redditi da lavoro.

Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.

Si costituiva ritualmente l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

In particolare, l'Istituto deduceva *che* il ricorrente, titolare di pensione anticipata cd. *"Quota 100"* con decorrenza dall'aprile 2021, era incorso nel divieto di cumulo previsto dall'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, essendosi rioccupato nell'anno 2024 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la società Tecno System s.r.l., dal 23.09.2024 al 31.12.2024, con relativa contribuzione risultante dall'estratto contributivo.

Esponeva, quindi, *che* l'indebitito era stato correttamente determinato sul presupposto della non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro subordinato, precisando *che* il limite di € 5.000 annui previsto dalla norma riguarda esclusivamente i redditi da lavoro autonomo occasionale e non anche quelli derivanti da lavoro dipendente.

L'INPS chiariva altresì *che* la differenza tra la somma inizialmente indicata in € 37.169,73 e quella successivamente richiesta in € 26.687,87 dipendeva unicamente dall'applicazione dell'art. 150 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, che impone la restituzione al netto delle ritenute fiscali.

Assumeva, inoltre, *che* la disciplina di cui all'art. 14 D.L. n. 4/2019, in quanto eccezionale e sperimentale, fosse preordinata a favorire l'uscita anticipata dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale, sicché la percezione di redditi da lavoro subordinato, anche di importo contenuto, risultava incompatibile con il mantenimento del beneficio pensionistico per l'intero anno solare di riferimento.

A sostegno di tale impostazione richiamava, tra l'altro, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi in materia, insistendo per il rigetto del ricorso e per il mancato accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni

IN DIRITTO

Perimetro del giudizio

In via preliminare, occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto previdenziale sostanziale e non la legittimità formale dell'atto amministrativo impugnato.

Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente in ordine al **difetto di motivazione** dei provvedimenti INPS del 4.4.2025 e del 3.7.2025 non assumono carattere decisivo, dovendo il giudice verificare in concreto la sussistenza o meno del diritto del pensionato a trattenere le somme percepite e la fondatezza della pretesa restitutoria dell'Istituto.

Parimenti irrilevante, sotto tale profilo, è la dedotta incongruenza tra l'importo lordo inizialmente indicato in € 37.169,73 e quello successivamente richiesto in € 26.687,87, posto che l'INPS ha chiarito che il secondo importo costituisce la quantificazione al netto delle ritenute fiscali, in applicazione dell'art. 150 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.

Pensione “Quota 100” e divieto di cumulo

Il ricorrente è titolare di pensione anticipata “Quota 100”, liquidata a decorrere dall'1.4.2021 ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019.

La disposizione richiamata prevede, al **comma 3**, che la pensione in questione non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui.

La *ratio* della norma, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 234/2022), risiede nel carattere eccezionale, sperimentale e temporalmente limitato della misura, concepita per consentire un'uscita anticipata dal mercato del lavoro in funzione del ricambio generazionale e della sostenibilità del sistema previdenziale.

In tale quadro, il legislatore ha subordinato il godimento del beneficio pensionistico agevolato all'effettiva fuoriuscita dal mercato del lavoro, rendendo quindi incompatibile il mantenimento del trattamento con la successiva percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo la limitata eccezione normativamente prevista per il solo lavoro autonomo occasionale.

Natura del rapporto svolto dal ricorrente nel 2024

Nel caso di specie, risulta dagli atti e, in particolare, dalla relazione amministrativa richiamata dall'INPS, che il ricorrente si è rioccupato dal 23.09.2024 al 31.12.2024 presso la società Tecno System s.r.l. con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (*cf.* UNILAV), con retribuzione imponibile risultante dall'estratto contributivo.

Tale circostanza esclude in radice che possa venire in rilievo l'eccezione prevista dall'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 per il solo lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 annui.

La tesi difensiva del ricorrente, fondata sulla presunta irrilevanza di redditi modesti o comunque riconducibili ad attività occasionale, non è dunque pertinente al caso concreto, non vertendosi in ipotesi di lavoro autonomo occasionale, ma di lavoro subordinato, rispetto al quale la norma non prevede alcuna soglia di tolleranza.

Conseguenza della violazione del divieto di cumulo

Accertato lo svolgimento, nell'anno 2024, di attività di lavoro subordinato in costanza di fruizione della pensione "*Quota 100*", deve ritenersi integrata la fattispecie di **incumulabilità legale** prevista dall'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tale divieto risponde a una scelta legislativa non irragionevole, in quanto il pensionamento anticipato con "*Quota 100*" costituisce un regime eccezionalmente più favorevole rispetto a quello ordinario, la cui fruizione è stata bilanciata dall'obbligo di effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di favorire il ricambio generazionale e la sostenibilità del sistema previdenziale (Corte cost. n. 234/2022).

In questa prospettiva, la percezione di redditi da lavoro dipendente, quale che ne sia l'entità, costituisce fatto incompatibile con il presupposto stesso del beneficio pensionistico agevolato, poiché contraddice la condizione, posta dal legislatore, dell'abbandono del mercato del lavoro in cambio dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Su tale base, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che la violazione del divieto di cumulo comporta la perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui i redditi da lavoro siano stati percepiti, e non soltanto per i mesi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che il reddito da lavoro rileva quale fatto impeditivo della fruizione del beneficio nell'intera annualità di riferimento (Cass. n. 30994/2024).

Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza di merito che ha evidenziato come una lettura limitata ai soli mesi di effettiva attività lavorativa introdurrebbe un meccanismo irrazionale di fruizione "*a corrente alternata*" della pensione, incompatibile con la *ratio* stessa dell'istituto, fondato sull'effettiva fuoriuscita dal lavoro e non sulla mera riduzione temporanea dell'attività lavorativa (Corte App. Milano n. 356/2023; Corte App. Firenze n. 633/2024).

Tale esito, per quanto gravoso, non integra una sanzione amministrativa atipica, ma costituisce l'effetto legale del venir meno, nell'anno di riferimento, di uno dei presupposti per la fruizione della misura pensionistica anticipata.

Né tale conclusione è impedita dal più recente arresto della Corte costituzionale n. 162/2025, la quale non ha affatto escluso la praticabilità dell'interpretazione accolta dalla Cassazione, ma si è limitata a rilevare che, sul punto della perdita del trattamento per l'intero anno solare, non si è ancora formato un diritto vivente consolidato tale da imporre il sindacato di costituzionalità nei termini prospettati.

Ne consegue che, nel caso di specie, accertata la percezione di redditi da lavoro subordinato nell'anno 2024, la pretesa restitutoria dell'INPS deve ritenersi fondata con riferimento all'intera annualità interessata dal divieto di cumulo.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in relazione all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019 è non rilevante e non induce a diverse conclusioni, avendo la Corte costituzionale già scrutinato la *ratio* del divieto di cumulo, ritenendolo coerente con la struttura e le finalità della misura pensionistica anticipata, connotata da natura eccezionale, sperimentale e temporalmente limitata.

Ne deriva che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per una rimessione alla Corte costituzionale nei termini richiesti dal ricorrente, restando rimessa al giudice

ordinario l'individuazione della lettura interpretativa ritenuta maggiormente coerente con il dato normativo e con la *ratio* dell'istituto.

E tale lettura, per le ragioni sopra esposte, è quella secondo cui la violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato comporta, nell'anno di riferimento, la perdita del trattamento pensionistico anticipato e la conseguente fondatezza della pretesa restitutoria azionata dall'INPS.

Dedotta violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento

Pertanto, anche le censure del ricorrente fondate sui principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento non meritano accoglimento.

La disciplina della pensione anticipata "*Quota 100*" non si iscrive nell'ambito degli ordinari indebiti previdenziali derivanti da errore di calcolo, da inesatta verifica reddituale o da difetto di tempestivo controllo da parte dell'ente, fattispecie nelle quali possono assumere rilievo la non addebitabilità dell'erogazione e l'affidamento del percettore.

Nel caso di specie, invece, la causa dell'indebitato non risiede in un errore imputabile all'Istituto, bensì nella sopravvenuta integrazione di una situazione di fatto espressamente incompatibile con la fruizione del beneficio pensionistico agevolato, vale a dire lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in costanza di godimento della pensione anticipata ex art. 14 D.L. n. 4/2019. La non cumulabilità deriva, infatti, direttamente dalla legge ed è correlata ad un presupposto strutturale dell'istituto.

Per tale ragione, non può essere utilmente invocato il legittimo affidamento, atteso che il trattamento pensionistico fruito dal ricorrente era assoggettato, per espressa previsione normativa, ad un preciso regime di incompatibilità, la cui operatività consegue al mero verificarsi del fatto tipizzato dalla legge.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta accertato che il ricorrente, titolare di pensione anticipata "*Quota 100*", ha svolto nell'anno 2024 attività di lavoro subordinato, incorrendo così nella causa di incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

La pretesa restitutoria azionata dall'INPS deve, pertanto, ritenersi fondata, con conseguente rigetto del ricorso.

Spese processuali

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Invero, pur a fronte del rigetto del ricorso, la controversia investe una questione che, quanto alle conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 14, comma

3, D.L. n. 4/2019, non risulta ancora assistita da un orientamento giurisprudenziale pienamente consolidato.

Sul punto, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2025, ha evidenziato la non univocità degli indirizzi interpretativi e l'assenza di un diritto vivente consolidato in ordine alla perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in caso di percezione di redditi da lavoro.

Tale situazione di obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, unitamente alle condizioni personali e familiari del ricorrente, emerse dagli atti, integra giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Federica Ronsini